



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 40/2017**

**ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE A TITOLO GRATUITO PER L'IMPIANTO NUOVO ENTRANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1, LETTERA CC), PUNTO 3) AUTORIZZATO AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA NUMERO 1216, ED INTERESSATO DA CESSAZIONE PARZIALE DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2016.**

*VISTO* il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in particolare l'articolo 3 comma 1, lettera cc), secondo cui è definito 'nuovo entrante': "1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37; 3) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacita' dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione";

*VISTO* altresì l'articolo 22, in base al quale "1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. 2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalita' per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalita' per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformita' con le disposizioni sulle verifiche. 3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilita' a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacita', lo stesso Comitato considera come capacita' installata iniziale la capacita' installata del sottoimpianto che e' stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacita'. 4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, e' inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilita' di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto

*l'assegnazione. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";*

**VISTO** infine l'articolo 24 ai sensi del quale *"1. Ai fini del presente decreto si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando: a) l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o altra autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente, è revocata e l'impianto è chiuso ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del citato decreto legislativo; b) l'esercizio delle attività di cui all'allegato I è tecnicamente impossibile; c) l'impianto non esercita le attività di cui all'allegato I in via definitiva; d) l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi. 2. Il comma 1, lettera d), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando tutte le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte: a) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie; b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto; c) l'impianto è oggetto di una manutenzione periodica. 3. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività". 4. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera d), di sei mesi fino ad un massimo di 18 mesi, purché il gestore sia in grado di dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili e che sfuggono al suo controllo. A tale fine il gestore trasmette la documentazione a supporto dell'estensione entro ((sei mesi)) dall'interruzione delle attività di cui all'allegato I";*

**VISTO** il decreto n. 16 del 3 febbraio 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTA** la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 19 recante *"Assegnazione ai nuovi entranti"*;

**VISTA** la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/447/UE sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della Decisione 2011/278/UE;

**VISTA** la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTA** la Deliberazione 29/2013 del Comitato recante notifica alla Commissione Europea della tabella nazionale d'allocazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento 389/2013 e del relativo quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e dell'articolo 10 paragrafo 9 della decisione 2011/278/UE;

**VISTO** il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito "Comitato");

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTE** le risultanze delle istruttorie svolte dalla Segreteria tecnica sulle comunicazioni rese dal gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 1216 in merito alla richiesta di revisione di assegnazione per effetto di un ampliamento sostanziale della capacità produttiva di cui all'art.22 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., nonché delle comunicazioni di cessazione parziale di attività di cui all'articolo 24 del medesimo Decreto;

**VISTE** le osservazioni della Commissione pervenute in data 6 marzo 2017, a seguito della richiesta informale di controllo per gli impianti interessati da un ampliamento sostanziale della capacità produttiva, trasmesso alla Segreteria tecnica il 2 febbraio 2017, in cui si richiedeva di riportare l'assegnazione per l'impianto tenendo conto sia della richiesta di incremento di assegnazione per effetto dell'ampliamento sostanziale della capacità produttiva, nonché della cessazione parziale delle attività;

il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella procedura scritta del 31 marzo 2017,

## DELIBERA

### Articolo 1

#### (Assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito)

1. E' assegnato in via preliminare, così come definito dall'articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 3) del decreto legislativo 30/2013 ed autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 1216, il quantitativo di quote riportate nell'allegato 1 della presente deliberazione.
2. È sostituito il quantitativo annuo di quote preliminari indicato nella delibera 29/2013, per effetto delle comunicazioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 nonché dell'articolo 23 della decisione 2011/278/UE, con il quantitativo riportato nell'allegato B della presente deliberazione.

### Articolo 2


#### (Notifica alla Commissione europea e comunicazione al gestore interessato ed all'Amministratore del registro)

1. La presente delibera è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 52 comma 2, del Regolamento (UE) n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE;

2. Della presente deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sui siti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'amministratore del registro.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Carettoni



Allegato 1 (articolo 1, comma 1) – Integrazione del quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito all'impianto nuovo entrante autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 1216, di cui all'articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 1) del decreto legislativo 30/2013.

Auf	Identificativo del Conto (fornito dal Registro dell'Unione)	Ragione Sociale	Denominazione Impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1216	IT00000000000000812	O-I MANUFACTURING ITALY S.P.A.	O-I Manufacturing Italy S.p.A. - Stabilimento di Sangemini	0	0	8.943	21.087	5.175	5.078	4.981	4.885	50.149



Allegato 2 (articolo 1, comma 2) – Quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito all'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 1216.

Aur	Identificativo del Conto (fornito dal Registro dell'Unione)	Ragione Sociale	Denominazione Impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1216	IT0000000000000812	O-I MANUFACTURING ITALY S.P.A.	O-I Manufacturing Italy S.p.A.- Stabilimento di Sangemini	19.398	19.061	18.721	9.188	18.028	17.676	17.320	16.963	101.362